

REGOLAMENTO (UE) N. 171/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2011

concernente l'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 14223 come additivo per mangimi per il pollame e per gli animali della specie suina e che modifica il regolamento (CE) n. 255/2005 (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd, rappresentato da DSM Nutritional products Sp. z o.o)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e i criteri e procedure per la sua concessione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede un riesame degli additivi autorizzati conformemente alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio⁽²⁾.
- (2) La 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 14223 è stata autorizzata conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivo destinato all'alimentazione animale senza limiti di tempo per i polli da ingrasso, le galline ovaiole, i tacchini da ingrasso, i suinetti e i suini da ingrasso e per le scrofe dal regolamento (CE) n. 255/2005 della Commissione⁽³⁾. Questo additivo è stato successivamente iscritto nel registro comunitario degli additivi destinati all'alimentazione animale come prodotto esistente, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) Questo additivo destinato all'alimentazione animale è stato anche autorizzato per le anatre, per un periodo di dieci anni, conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003, dal regolamento (CE) n. 1500/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, riguardante l'autorizzazione di un nuovo impiego della 6-fitasi EC 3.1.3.26 (Rinozima) come additivo per mangimi⁽⁴⁾.
- (4) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 di tale regolamento, è stata presentata una domanda di riesame della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 14223 come additivo per i mangimi di polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso e scrofe e, in

conformità con l'articolo 7 di tale regolamento, per una nuova utilizzazione nell'alimentazione di pollame e animali della specie suina, non contemplati in precedenza, nella quale si chiede che l'additivo sia classificato nella categoria degli «additivi zootecnici». La domanda era accompagnata dalle informazioni e dalla documentazione previsti dall'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della domanda. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 6 ottobre 2010⁽⁵⁾ che, nelle condizioni di utilizzazione proposte, la 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 14223 non ha effetti nocivi per la salute animale, la salute umana o l'ambiente e che il suo uso può migliorare la digeribilità del fosforo. L'Autorità ritiene che non sia necessario applicare i requisiti specifici di monitoraggio dopo la commercializzazione. L'Autorità ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi di questo additivo nei mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento stabilito dal regolamento (CE) No 1831/2003.
- (6) La valutazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 14223 mostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l'uso di questo preparato così come specificato nell'allegato al presente regolamento.
- (7) In conseguenza della nuova autorizzazione concessa mediante il presente regolamento, deve essere cancellata la voce relativa alla 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 14223 nel regolamento (CE) n. 255/2005.
- (8) A fini di chiarezza, deve essere abrogato il regolamento (CE) n. 1500/2007.
- (9) Dal momento che le modifiche alle condizioni di autorizzazione non sono dovute a motivi di sicurezza, è opportuno consentire un periodo transitorio per l'eliminazione delle riserve esistenti di premiscele e mangimi composti.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.⁽³⁾ GU L 45 del 16.2.2005, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 333 del 19.12.2007, pag. 54.⁽⁵⁾ *The EFSA Journal* 2010; 8(10):1862.